

INFORMATIVA TA.RI. 2014

(Tassa sui rifiuti – commi da n. 639 a n. 668 – art. 1 – Legge 27.12.2013 n. 147)

L'articolo 1, della Legge 27.12.2013, n. 147 “ Legge di Stabilità per l' anno 2014 “, ai commi dal n. 639 al n. 705 istituisce l' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che ha decorrenza dal 01 Gennaio 2014 ed è basata su due presupposti impositivi:

- a) possesso di immobili e collegamento alla loro natura ed al loro valore catastale;
- b) erogazione e fruizione dei servizi comunali, in funzione dell' asporto ed il conferimento dei rifiuti urbani prodotti e di quelli ad essi assimilati;

La nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è conformata in 3 (tre) componenti impositive:

- a) Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Componente patrimoniale cui il soggetto passivo è il possessore dell' immobile e la base imponibile, è il valore catastale dello stesso;
- b) Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) - Componente sui servizi indivisibili a carico del Comune cui il soggetto passivo è, sia il possessore dell' immobile che il suo utilizzatore mentre la base imponibile, è il valore catastale dello stesso;
- c) Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) – Componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune cui, il soggetto passivo è l' utilizzatore dell' immobile e la base imponibile, è il prodotto della superficie utile tassabile per la tariffa di competenza.

L' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con le sue 3 (tre) componenti impositive I.M.U. – T.A.S.I. e TA.RI., è stata oggetto di “ Regolamento comunale “ approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 03.04.2014;

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, relativamente al Piano Finanziario di spesa per l' anno 2014, è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 03.04.2014;

Le tariffe relative alla componente tributaria della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) sono state oggetto di approvazione con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 03.04.2014;

COSA E' LA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

Si tratta di una nuova tassa volta a coprire, integralmente, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Pertanto, dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione nel comune di Torgiano (Pg) la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TA.R.E.S.), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e per gli effetti di quanto sopra, è applicata la nuova Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).

CHI DEVE PAGARE LA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI)

Sono soggetti passivi tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che possiedono, occupano o detengono locali o aree scoperte ma operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti a quest' ultimi assimilati.

QUALI LOCALI O AREE SCOPERTE DEVONO PAGARE LA TASSA SUI RIFIUTI (TA. RI.)

La base imponibile della tassa a cui vengono applicate le varie tariffe, così come da delibera di Consiglio comunale n. 17 del 03.04.2014, è costituita dalla superficie di calpestio dei locali aventi le varie destinazione d' uso e dalle aree scoperte operative, comunque suscettibili ad una produzione di rifiuti urbani e/o assimilati.

COME VIENE CALCOLATA LA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

La tassa è calcolata come il prodotto della moltiplicazione tra la superficie utile tassabile e le tariffe applicate relativamente alle n. 15 categorie, le quali tengono conto delle quantità e delle qualità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti per singola unità di superficie. Naturalmente gli usi e le tipologie di attività svolte sono riferite ai criteri previsti dal D.P.R. n. 158 / 1999.

LE CATEGORIE TARIFFARIE

Le categorie tariffarie sono, come sopra detto, n. 15 e si applicano dalla cat. 1 alla cat 2 alle utenze *DOMESTICHE*, mentre dalla cat. 3 alla cat. 15 alle utenze *NON DOMESTICHE*.

NOTE

Ad ogni anno solare corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria e per l' anno 2014 (prima applicazione della tassa) si considerano come elemento di calcolo per la base imponibile, le superfici già dichiarate e/o accertate che sono in possesso dell' ufficio Tributi del comune di Torgiano (Pg) come data-base della già applicata Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TA.R.E.S.). Alla tassa si applica inoltre il *TRIBUTO PROVINCIALE* per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all' art. 19 del D. Lgs. n. 504 / 1992 che risulta essere pari al 5% della TA.RI. totale dovuta al Comune. La *MAGGIORAZIONE RISERVATA ALLO STATO* pari al 0,30 euro/mq. applicata nell' anno 2013 all' interno della TA.R.E.S., per quanto concerne la TA.RI. del 2014 **NON è più dovuta.**

PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI

Il *REGOLAMENTO dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.)*, il *PIANO FINANZIARIO* per la spesa della gestione integrata dei rifiuti anno 2014 e le *TARIFFE della TASSA sui RIFIUTI (TA.RI.)*, nonché questa *INFORMATIVA per la TA.RI. / 2014* sono pubblicati, per l' opportuna consultazione, sul sito istituzionale del comune di Torgiano (Pg) – **www.comune.torgiano.pg.it** nella sezione *TRIBUTI* oppure sul “link” *I.U.C. – IMU/TARI/TASI* dello stesso sito istituzionale. (Quanto di Legge è consultabile anche sul sito del *Ministero delle Finanze – M.E.F.*). Per ogni ulteriore informazione il CONTRIBUENTE potrà rivolgersi all' ufficio Tributi del comune di Torgiano (Pg) recandosi presso la “ *casa comunale* “ oppure telefonicamente ai numeri **075-9886022/23**, con telefax al numero **075-982128**. Per e-mail si potrà accedere ad informazioni all' indirizzo **area-tributi@comune.torgiano.pg.it**. (P.E.C. – **comune.torgiano@postacert.umbria.it**) – Orari per il pubblico: *Martedì e Giovedì dalle 09,00 alle 13,00 (mattina) e dalle 15,30 alle 17,00 (pomeriggio)*. Il responsabile dell' area Finanziaria, del Patrimonio e dei Tributi è la *rag. Ivana Faina* mentre il responsabile del servizio dei Tributi è il *rag. Andrea Tabarrini*.

Torgiano, 15.05.2014.=